Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 22 marzo 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 22 MARZO 1979:

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.
Ulteriori rettifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 2 marzo 1972 concernente le classi di abilitazione all'insegnamento secondario e le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici.

(1796)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 22 MARZO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 10 % « Interventi statali », effettuate il 15 marzo 1979.

(2652)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1979.
Conferma del presidente dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari;

Visto il vigente statuto dell'ente approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, n. 179 e 18 aprile 1974, n. 244;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1976, con il quale il cav. lav. Stefano Romanazzi è stato nominato presidente dell'ente predetto, per il triennio 3 gennaio 1976-2 gennaio 1979;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta per un nuovo triennio, ai sensi dell'art. 6 dello statuto predetto;

Visto il parere reso dalla decima commissione permanente (industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica e dalla dodicesima commissione permanente (industria) della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il cav. lav. Stefano Romanazzi è confermato presidente dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, per un triennio dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2765)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.
Nomina del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio nella regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, che detta le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta;

Visti i decreti interministeriali con i quali, in attuazione dell'art. 17 della legge suddetta, si è disposto il trasferimento, sentita l'amministrazione regionale, alla predetta regione, del personale nonché dei beni della sede periferica dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC);

Ravvisata la necessità, data la cessazione dei compiti dell'ENALC nella regione Valle d'Aosta, di iniziare la liquidazione dell'ente in parola nella stessa regione;

Considerato che il sig. Renato Grassi, con decreti in data 27 ottobre 1977, è stato nominato commissario liquidatore dell'INAPLI, ENALC, INIASA per le regioni a statuto ordinario nonché per il Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e con il compito del prosieguo dell'ordinaria attività addestrativa nelle rimanenti regioni a statuto speciale;

Atteso altresì che con decreto ministeriale 21 settembre 1972 è stato istituito un comitato di vigilanza sulle operazioni di liquidazione e sugli altri compiti attribuiti al commissario liquidatore dell'INAPLI, ENALC, INIASA dai due decreti 9 giugno 1972 e 29 marzo 1973;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Renato Grassi è nominato commissario liquidatore dell'ENALC, anche nella regione a statuto speciale Valle d'Aosta.

Art. 2.

La competenza attribuita al comitato di vigilanza citato nelle premesse è estesa a tutte le operazioni di liquidazione ed agli altri compiti attribuiti al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(2525)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1974 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Ritenuto che per decorso triennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo medesimo;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Cassa, i rappresentanti degli armatori, dei dirigenti di azienda e della gente del mare sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Confederazione italiana armatori liberi (Confitarma);

Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea);

Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca);

Federazione nazionale dirigenti aziende industriali (Fndai-Cida);

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cisl);

Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca (Liberpesca-Cisl);

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cgil);

Sindacato italiano pescatori (Sip-Cgil);

Unione italiana marittimi (Uim-Uil);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i datori di lavoro del settore:

Confederazione italiana degli armatori liberi (Confitarma);

Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea);

Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca).

per i lavoratori del settore:

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cgil);

Unione italiana marittimi (Uim-Uil);

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cisl);

Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca (Liberpesca-Cisl);

Federazione nazionale dei dirigenti aziende industriali (Fndai-Cida).

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Carcassi avv. Giuseppe (Confitarma), Carosini dottor Giovanni (Confitarma), Costa ing. Piero (Confitarma), Occhetti dott. Luciano (Confitarma), Valle dottor Eraldo (Confitarma) e Chiappori dott. Alberto (Fedarlinea), in rappresentanza degli armatori;

Manai Roberto (Federpesca), in rappresentanza degli armatori della pesca;

Oneto com.te Luigi (Fndai-Cida), in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Caivano Giovanni (Film-Cgil), Cuciniello Aniello (Film-Cgil), Scordamaglia Domenico (Film-Cgil), Cassar rag. Gianfranco (Uim-Uil), Sierra com.te Silvano (Uim-Uil), Mascetti Mario (Film-Cisl) e Ferrari Mario (Film-Cisl), in rappresentanza della gente del mare;

La Porta Domenico (Liberpesca-Cisl), in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Pirri dott. Plinio, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Geremicca dott. Nicola, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Verrecchia dott. Giorgio, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Rizzini Mirko, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

(2442)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nell'officina della ditta Prodotti Euderma di Ricci Maria Adele, in Forlì.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 2372 in data 7 ottobre 1958, n. 2705 in data 1° febbraio 1960 e n. 3097 in data 1° agosto 1963 la ditta Prodotti Euderma di Ricci Maria Adele fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Forlì, via A. Cantoni, 24, specialità medicinali chimiche purchè registrate, preparati galenici nelle forme in polveri e pomate, specialità medicinali biologiche purchè registrate;

Vista la lettera pervenuta in data 27 novembre 1978, con la quale la ditta predetta rinuncia alle autorizzazioni sopra indicate;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, alla ditta Prodotti Euderma di Ricci Maria Adele le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche purchè registrate, preparati galenici e specialità medicinali biologiche purchè registrate nell'officina farmaceutica sita in Forlì, via A. Cantoni, 24, concesse con decreti ministeriali n. 2372 in data 7 ottobre 1958, n. 2705 in data 1° febbraio 1960 e n. 3097 in data 1° febbraio 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2395)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Autorizzazione alla « S.p.a. Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia », in Montecavolo di Quattro Castella, ad ampliare il magazzino generale ivi esercitato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1955, con il quale la S.p.a. Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, via Timavo n. 35, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggio parmigiano-reggiano;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1977, con il quale la predetta società è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), via Togliatti n. 36/a, una succursale del proprio magazzino generale, da adibire al deposito di formaggio parmigiano-reggiano;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1978, con il quale è stata revocata alla società in parola l'autorizzazione per la sede principale, di cui al decreto ministeriale 17 giugno 1955, ed è diventata unica sede del magazzino generale la succursale sopra citata. sita in Montecavolo di Quattro Castella, via Togliatti n. 36/a;

Vista l'istanza in data 10 ottobre 1978, con la quale la S.p.a. Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo corpo di fabbrica, che porterebbe la capienza dell'intero complesso da n. 120.000 a n. 180.000 forme di formaggio parmigiano-reggiano;

Vista la deliberazione n. 355 del 31 ottobre 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia, con sede in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), via Togliatti n. 36/a, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale ivi esercitato con un nuovo corpo di fabbrica, individuato in planimetria generale con la dicitura « Terzo lotto », della superficie di circa mq 2.690, suddiviso in celle.

L'ampliamento risulta comunque meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Nei nuovi impianti potranno essere depositate numero 60.000 forme di formaggio parmigiano-reggiano, che porteranno la capienza dell'intero complesso da n. 120.000 a n. 180.000 forme.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale dovuto per l'esercizio del predetto magazzino è elevato da lire 20.000.000 (ventimilioni) a L. 35.000.000 (trentacinquemilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(2365)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura e dell'alimentazione e nel consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 24 marzo 1978, con il quale sono state, fra l'altro, indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura e dell'alimentazione ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, e le stesse sono state fissate per la data del 29 ottobre 1978;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1978, con il quale, su invito dell'ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione sono state rinviate al 25 marzo 1979;

Considerato che con telescritto n. 755 del 22 febbraio 1979 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel far presente che le modifiche introdotte con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 721/77 e l'immediata successiva decorrenza per la presentazione delle liste ha determinato difficoltà organizzative e che, altresì, è impossibile approntare in tempo utile gli stampati occorrenti, ha invitato le amministrazioni dello Stato a rinviare a domenica 18 novembre 1979 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

Considerato che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri nel telescritto dianzi indicato ha precisato che in conseguenza di quanto sopra eventuali liste già presentate sono da considerarsi caducate e che comunque potranno essere ripresentate nei termini stabiliti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 721/77 riferiti alla nuova data delle elezioni;

Ritenuto, pertanto, la necessità di disporre in conseguenza;

Decreta:

Sono rinviate a domenica 18 novembre 1979, dalle ore 8 alle ore 20, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura e dell'alimentazione ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, già fissate per il 25 marzo 1979.

Le liste già presentate sono da considerarsi caducate. Le stesse potranno essere ripresentate nei termini stabiliti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, riferiti alla nuova data fissata per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: MARCORA

(2547)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina della ditta Biotrading Co. S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 2334 in data 7 agosto 1958 e con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1962, la società a r.l. Biotrading Co. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Cardinale Ascanio Sforza, 79, specialità medicinali chimiche, purchè registrate e specialità medicinali biologiche purchè registrate;

Vista la lettera pervenuta in data 28 luglio 1978 nella quale la ditta dichiara di cessare l'attività produttiva nell'officina suddetta per trasferimento in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, alla società a r.l. Biotrading Co. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Cardinale Ascanio Sforza, 79, concessa con decreto ACIS n. 2334 in data 7 agosto 1958 e con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2392)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Trasferimento alla regione Valle d'Aosta di personale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, che detta le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta;

Visto l'art. 17 della legge medesima che detta disposizioni per il trasferimento, sentita l'amministrazione regionale, alla regione Valle d'Aosta del personale in servizio presso la sede periferica dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC);

Sentita, ai sensi del soprarichiamato art. 17, la regione interessata;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 1978 il sottoelencato personale in servizio a tempo indeterminato presso la sede periferica dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), è trasferito alla regione Valle d'Aosta, conservando integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita, presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della legge succitata 16 maggio 1978, n. 196:

Nominativo	Data di nascita	Data di assunzione	Qualifica
Bosio Fiorenzo . . .	7-3 -22	26-10-70	Insegn. B 1
Michi Maria	23-3 -26	27-10-71	Insegn. B 1
Ottello Maria in Valsania	11-3 -27	16-11-65	Dirett. di centro A 2 regg. direz. reg.
Radici Francesca . .	12-3 -20	1-11-71	Inserviente
Travasa Gianna . . .	20-10-46	1-11-69	V. segretario
Vendemmia Miranda .	1-4 -36	9-12-74	Istrutt. C

In conseguenza del trasferimento stesso, la documentazione personale relativa a ciascun dipendente sarà trasmessa dall'ente di provenienza alla regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

(2526)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Paolini e figli, in Livorno.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 279 in data 1° agosto 1955, la ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Paolini e figli fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Livorno, corso Amedeo, 268, specialità medicinali chimiche limitatamente alla preparazione della specialità in pomata « Balsamo Paolini »;

Atteso che dalla ispezione tecnica effettuata in data 7 dicembre 1978 è emerso che i locali ove aveva sede l'officina farmaceutica sono stati adibiti ad altri usi;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Paolini e figli, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Livorno, corso Livorno, 268, concessa con decreto ACIS n. 279 in data 1° agosto 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2393)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1968, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della citata Cassa del 26 settembre 1978;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 43, primo e secondo comma, e 44, secondo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

Art. 43, primo e secondo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 44, secondo comma. — Le ipoteche potranno anche essere di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(2532)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Torino per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento della borsa di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Torino;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Torino, approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, formulata con deliberazione n. 653 del 21 dicembre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Torino per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Biraghi dott. Giancarlo;
2) Serre dott. Sergio;
3) Borello rag. Francesco;
4) Gardino dott. Armando;
5) Occhetti dott. Giorgio;
6) Palazzo Aurelio;
7) Valente rag. Aldo.

Membri supplenti:

1) Durbiano Ettore;
2) Pigino rag. Carlo;
3) Tumsich dott. Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(2599)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Riconoscimento ai fini comunitari, nonchè a tutti gli eventuali effetti conseguenti a norma di legge, dell'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale, denominata Associazione produttori della pesca «Giorgio Astrea» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Rimini.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del Consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972, recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6219560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 18 novembre 1978, con la quale l'Associazione produttori pesca «Giorgio Astrea» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rimini, via Fratelli Leurini n. 4, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 3 marzo 1973;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione tecnico-economica in data 21 novembre 1978 della capitaneria di porto di Rimini, nella quale viene espresso parere favorevole alla domanda della menzionata associazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta del 22 febbraio 1979 ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, nonchè a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata Associazione produttori pesca « Giorgio Astrea » - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rimini, via Fratelli Leurini n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

p. *Il Ministro*: ROSA

(2553)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

Vista la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi, approvata con la legge 16 agosto 1952, n. 1180, ed i successivi adeguamenti disposti con il decreto ministeriale 18 settembre 1963;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1967, 5 luglio 1973 e 17 maggio 1976 che modificano la tariffa suddetta;

Esaminata la deliberazione in data 28 giugno 1978 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi, concernente la tariffa professionale della categoria;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal Consiglio nazionale dei dottori agronomi in data 28 giugno 1978, allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI NELLA SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1978

Visto l'art. 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

Vista la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi, approvata con legge 16 agosto 1952, n. 1180, ed i successivi adeguamenti disposti con i seguenti decreti ministeriali:

decreto ministeriale 18 settembre 1963;
decreto ministeriale 12 aprile 1967;
decreto ministeriale 5 luglio 1973;
decreto ministeriale 17 maggio 1976;

Considerato che per l'aumentato costo della vita si rende necessario l'aggiornamento della tariffa in questione, aggiornamento previsto dall'art. 59 della citata legge n. 3;

Delibera

di sottoporre al Ministero di grazia e giustizia, affinché detto dicastero, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, voglia procedere all'aggiornamento della tariffa professionale nel seguente modo:

1. — I compensi a vacazione previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7 dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963, sono così determinati:

Art. 3. — Al dottore agronomo ed al dottore forestale spetta un onorario di L. 9.000 per ogni vacazione di un'ora con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori eseguiti in residenza e di dodici vacazioni per lavori eseguiti in campagna. Per la prima ora spetta l'onorario di L. 10.000 per lavoro in studio e di L. 11.500 per i lavori in campagna.

Art. 4. — Al dottore agronomo ed al dottore forestale spetta un compenso di L. 18.000 anche se l'incarico richiede un tempo inferiore a due vacazioni. Trattandosi però di semplice consulto verbale, o di breve conferenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, tale compenso minimo può essere ridotto a L. 9.000.

Art. 6. — Nel caso che l'onorario sia liquidato a misura, a percentuale o a discrezione, per ogni ora impiegata al trasferimento in luogo, al ritorno in residenza e ad operazione di campagna è sempre dovuto l'onorario integrativo di vacazione in ragione di:

L. 3.600 per il dottore agronomo ed il dottore forestale;
L. 2.700 per il collaboratore di concetto.

Art. 7. — Per i tipi di frazionamento di cui alla lettera *l)* dell'art. 2 va aggiunto all'onorario a vacazione un compenso di L. 4.500 per ogni particella risultante dal frazionamento.

2. — Gli onorari ed i compensi aggiornati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 17 maggio 1976, con esclusione di quelli a percentuale sui valori di cui agli articoli 34, 44, 54, 56, 58, 60 e 65 e di cui alle tabelle *C*, *D*, *E*, *F* e *G* per le colonne *b* e *c*, dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963, sono aumentati del 50 per cento.

3. — Gli onorari ed i compensi aggiornati ai sensi dell'articolo 45 del decreto ministeriale 17 maggio 1976 sono aumentati del 50 per cento.

4. — Gli scaglioni dei valori previsti dagli articoli 34, 54, 56, 58, 60 e 65 e dalle tabelle *C*, *D*, *E*, *F* e *G* per le colonne *b* e *c* del predetto allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963, quali risultano dai precedenti aggiornamenti, sono aumentati del 50 per cento.

(2712)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 febbraio 1979, relativo alla ricostituzione, per la durata di un quadriennio, del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Considerato che il Monte dei Paschi di Siena, con nota datata 14 settembre 1978, peraltro mai pervenuta a questo Ministero, aveva comunicato che, a seguito della rinuncia avanzata dal dott. Mario Bernini, a suo tempo designato, a ricoprire la carica di consigliere di

amministrazione dell'ente sopra indicato, la deputazione amministratrice aveva deciso di affidare tale incarico al perito ind. Francesco Lippiello;

Vista, inoltre, la nota 14 febbraio 1979, con la quale il Monte dei Paschi di Siena, nel trasmettere copia della lettera 14 settembre 1978, ha confermato la designazione del perito ind. Francesco Lippiello quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, in sostituzione del dott. Mario Bernini;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Francesco Lippiello è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, in rappresentanza del Monte dei Paschi di Siena, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
PASTORINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(2660)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Determinazione, per l'anno 1979, del limite minimo di retribuzione giornaliera, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge finanziaria);

Considerata la necessità di provvedere nella forma e con le modalità indicate nell'anzidetta disposizione alla determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Decreta:

Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, negli importi indicati nell'unita tabella, vistata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

TABELLA DEI MINIMI
DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente (Lire)	Impiegato (Lire)	Operaio (Lire)
Industria	35.000	9.000	8.000
Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni	28.000	12.000	10.000
Artigianato	—	10.000	8.000
Agricoltura	22.000	15.000	—
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	35.000	11.000	10.000
Commercio	33.000	8.000	8.000

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(2736)

DECRETO PREFETTIZIO 28 febbraio 1979.

Proroga della gestione commissariale del comune di Peschiera del Garda.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1978, con il quale è stata disposta la sospensione del consiglio comunale di Peschiera del Garda;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 25 gennaio 1979), con il quale il predetto consiglio comunale è stato sciolto e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Pio Salvatore Verga;

Rilevato che il giorno 15 marzo p.v. scade il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, per la durata della predetta gestione commissariale;

Ritenuto opportuno prorogare, ai sensi del suddetto art. 4, il predetto termine, al fine di far coincidere l'effettuazione delle elezioni con uno dei turni previsti dalla citata legge;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Peschiera del Garda affidata al dott. Pio Salvatore Verga con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio, è prorogata sino alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale che avranno luogo nel prossimo turno elettorale, a termini della predetta legge 3 gennaio 1978, n. 3.

Verona, addì 28 febbraio 1979

Il prefetto: PUPILLO

(2270)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, aperta alla firma a Barcellona il 16 febbraio 1976.

Il 3 febbraio 1979, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 gennaio 1979, n. 30, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1979, è stato depositato a Madrid, presso il Governo spagnolo, lo strumento di ratifica dei sottoindicati atti internazionali aperti alla firma a Barcellona il 16 febbraio 1976:

convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, con un allegato;

protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, con tre allegati;

protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo causato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica, con un allegato.

Gli atti predetti sono entrati in vigore per l'Italia il 5 marzo 1979, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, della convenzione.

(2276)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Tesorino » di Montopoli Val d'Arno

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1807, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Tesorino » di Montopoli Val d'Arno (Pisa).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2298)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Val di Lentro » di Bargagli

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1817, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Val di Lentro » di Bargagli (Genova).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2296)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Mineralneri - Fonte delle rocce » di Capranica

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1796, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Mineralneri - Fonte delle rocce » di Capranica (Viterbo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2297)

Conferimento di ricompense « al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « al merito della sanità pubblica » ai signori:

Bruzzese prof. dott. Edoardo, colonnello medico s.p.e.;
Cavallaro dott. Antonino;
Cazora dott. Giuseppe;
Leoni dott. Mario;
Romano dott. Giuseppe, maggiore generale medico s.p.e.;
Scapicchi prof. dott. Giuseppe;
Sedati prof. Pietro, alla memoria;
Zanella prof. Everardo.

E' conferita la medaglia d'argento « al merito della sanità pubblica » al tenente colonnello medico Anaclerio dott. Michele.

Il Ministro della sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI

ANSELMI

(2404)

Conferimento di ricompensa « ai benemeriti della salute pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 7306;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « ai benemeriti della salute pubblica »;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « ai benemeriti della salute pubblica » al prof. Salvatore Paolucci, ufficiale sanitario del comune di Ancona.

Il Ministro della sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI

ANSELMI

(2405)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

All'art. 10, primo comma, del decreto ministeriale 2 marzo 1979, concernente « Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, dei gelati e di altri prodotti alimentari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 7 marzo 1979, dove è scritto: « Al burro concentrato e denaturato secondo uno dei metodi previsti all'*art. 3* del presente decreto e venduto ai trasformatori finali, che ne utilizzano un quantitativo non superiore ai 200 kg al mese, al fine dei controlli previsti all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76, si applicano le disposizioni previste all'art. 22, *paragrafo 4* del "regolamento" », leggasi: « Al burro concentrato e denaturato secondo uno dei metodi previsti all'*art. 1* del presente decreto e venduto ai trasformatori finali, che ne utilizzano un quantitativo non superiore ai 200 kg al mese, al fine dei controlli previsti all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76, si applicano le disposizioni previste all'art. 22, *paragrafo 3* del "regolamento" ».

(2667)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 19 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,70	841,70	841,65	841,70	841,70	841,20	841,80	841,70	841,70	841,70
Dollaro canadese	720,60	720,60	721,75	720,60	720,58	720,40	720,59	720,60	720,60	720,60
Marco germanico	451,09	451,09	451,50	451,09	451,45	454 —	451,35	451,09	451,09	451,10
Fiorino olandese	417,70	417,70	418,50	417,70	418,28	420 —	417,80	417,70	417,70	417,70
Franco belga	28,517	28,517	28,57	28,517	28,58	28,60	28,54	28,517	28,517	28,50
Franco francese	195,73	195,73	196,10	195,73	196 —	196,40	195,80	195,73	195,73	195,75
Lira sterlina	1703,10	1703,10	1704,50	1703,10	1705,62	1705,40	1703,80	1703,10	1703,10	1703,10
Lira irlandese	—	—	1705 —	—	1705,62	—	1703,80	—	—	—
Corona danese	161,76	161,76	162 —	161,76	162 —	161,80	161,85	161,76	161,76	161,75
Corona norvegese	164,70	164,70	164,90	164,70	164,90	165,45	164,70	164,70	164,70	164,70
Corona svedese	192,37	192,37	192,70	192,37	192,72	192,60	192,45	192,37	192,37	192,35
Franco svizzero	498,68	498,68	499,95	498,68	499,90	504 —	498,55	498,68	498,68	498,70
Scellino austriaco	61,482	61,482	61,65	61,482	61,60	61,85	61,50	61,482	61,482	61,50
Escudo portoghese	17,70	17,70	17,60	17,70	17,57	17,65	17,50	17,70	17,70	17,70
Peseta spagnola	12,145	12,145	12,17	12,145	12,60	12,20	12,15	12,145	12,145	12,15
Yen giapponese	4,047	4,047	4,06	4,047	4,05	4,40	4,05	4,047	4,047	4,04

Media dei titoli del 19 marzo 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,025
» 5,50 % » » 1968-83	86,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,500
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,800
» 6 % » » 1972-87	76,775
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,725
» » » » 1- 1-1978/80	100,625
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
» » » » 1- 6-1978/80	100,475
» » » » 1- 8-1978/80	100,575
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,525
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,400
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,800
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,050
» » » 10 % 1- 1-1981	96,475
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,300
» » » 12 % 1- 4-1982	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,75
Dollaro canadese	720,595
Marco germanico	451,22
Fiorino olandese	417,75
Franco belga	28,528
Franco francese	195,765
Lira sterlina	1703,45
Lira irlandese	1703,40
Corona danese	161,805
Corona norvegese	164,70
Corona svedese	192,41
Franco svizzero	498,615
Scellino austriaco	61,491
Escudo portoghese	17,60
Peseta spagnola	12,147
Yen giapponese	4,048

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario otorinolaringoiatra;

un posto di primario, due posti di aiuto e otto posti di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso;

un posto di aiuto del servizio di audiologia;

tre posti di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto medico e un posto di assistente medico del laboratorio di analisi del centro enteropatie;

un posto di assistente urologo;

un posto di assistente medico di pronto soccorso;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente (ufficio concorsi) in Avellino.

(899/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di neurologia;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(865/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di malattie infettive (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(866/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(862/S)

OSPEDALE CIVILE « PAPA GIOVANNI XXIII » DI GRADO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

(864/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(871/S)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(874/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1978, n. 3748/Legisl.

Regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni;

Vista l'opportunità di un intero rifacimento del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 26 del 9 luglio 1962, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 12162 del 22 dicembre 1978 della giunta provinciale di Trento;

Decreta:

1. — E' approvato, con decorrenza dal giorno 1° gennaio 1979, il seguente regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO

per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia

Capo I

SERVIZI DIRETTI

Art. 1.

Gli automezzi in dotazione agli uffici centrali della provincia sono destinati al servizio del presidente, degli assessori e dei dipendenti provinciali.

Art. 2.

La gestione degli automezzi di cui al precedente articolo è affidata all'autista capo della provincia il quale è responsabile dell'andamento del servizio relativo.

Art. 3.

All'assegnazione di automezzi per viaggi di servizio provvederà l'autista capo, al quale dovrà essere presentata apposita richiesta almeno 24 ore prima dell'inizio del viaggio, salvo casi d'urgenza.

Le richieste dovranno redigersi su appositi moduli predisposti dall'amministrazione e dovranno essere sottoscritte dal dipendente e vistate dal competente assessore o capo servizio.

Giornalmente l'autista capo rassegnerà alla presidenza lo elenco delle richieste pervenutegli, con l'indicazione della durata del viaggio del dipendente richiedente e dell'autista assegnato.

Art. 4.

E' vietato ai dipendenti l'uso di automezzi per viaggi da effettuarsi in località servite da ferrovie o da servizi di linea, con orario giornaliero di andata e ritorno.

Tale uso sarà tuttavia ammesso quando sussista la particolare necessità e urgenza, riconosciuta dal presidente o dal competente assessore o capo servizio, di raggiungere rapidamente il luogo ove deve essere espletata la missione.

Nei casi di inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi, l'autista capo non potrà far seguito alla richiesta.

Art. 5.

Durante i viaggi di servizio è vietato ospitare sugli automezzi persone estranee all'amministrazione provinciale non interessate al servizio.

E' altresì vietato il trasporto di cose e di oggetti non attinenti al servizio da espletare.

Art. 6.

E' vietata ai dipendenti, anche se muniti di regolare patente, la guida degli automezzi in consegna agli autisti.

Art. 7.

I dipendenti debbono attenersi al parere dell'autista circa la possibilità di praticare strade ritenute pericolose per l'incolumità delle persone o per l'efficienza dell'automezzo.

L'autista è tenuto a segnalare ogni infrazione all'autista capo, che ne riferirà al presidente o al segretario generale.

Art. 8.

Gli autisti consegnatari delle autovetture dovranno essere muniti di apposito «foglio di viaggio», dal quale dovranno risultare la data e l'ora della partenza e dell'arrivo, la denominazione delle località raggiunte per motivi di servizio, i chilometri percorsi, i rifornimenti di carburante e di lubrificanti occorsi e la firma di controllo della persona che ha effettuato il viaggio.

Art. 9.

Non saranno ammesse alla liquidazione delle relative indennità le trasferte risultanti dai fogli di viaggio per le quali non risulti apposta la firma di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 10.

Alla fine di ogni mese gli autisti rimetteranno il foglio di viaggio all'autista capo per i controlli di competenza.

L'autista capo è tenuto a denunciare al segretario generale le irregolarità che si dovessero riscontrare nel servizio degli automezzi, siano esse imputabili ai dipendenti, agli autisti od a terzi.

Art. 11.

Gli uffici periferici della provincia possono essere dotati di automezzi o motomezzi da usare esclusivamente per motivi di servizio.

Per l'uso dei predetti automezzi e motomezzi valgono le norme di cui ai precedenti articoli.

Art. 12.

L'impiego degli automezzi e motomezzi di cui al precedente articolo dovrà essere autorizzato dal competente capo del servizio, il quale sarà responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 13.

Ogni automezzo di proprietà della provincia deve recare uno speciale distintivo ben visibile le cui caratteristiche verranno determinate dalla giunta provinciale.

Capo II

SERVIZIO DI RIMESSA

Art. 14.

Per le richieste di automezzi, dichiarate urgenti ed indilazionabili dai competenti assessori o capi servizio, che non possono essere soddisfatte con automezzi di proprietà della provincia, si provvederà con l'assegnazione di automezzi di rimessa, incaricati dall'autista capo previa comunicazione alla presidenza.

Art. 15.

Gli autisti di cui all'articolo precedente dovranno documentare il loro viaggio con un foglio uguale a quello in uso per gli autisti della provincia munito della controfirma della persona che ha compiuto la missione.

Art. 16.

Non sarà dato corso alla liquidazione delle fatture agli autonoleggiatori se non in presenza della richiesta e della comunicazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 17.

I prezzi e le condizioni per il noleggio di autovetture saranno quelli fissati dai competenti organi pubblici.

Art. 18.

Nella scelta degli automezzi di rimessa l'autista capo è tenuto ad accertare l'esistenza dell'apposita licenza per l'espletamento di tale servizio e che siano coperti da assicurazione secondo la vigente normativa in materia.

Capo III

AUTORIMESSA PROVINCIALE

Art. 19.

Le autovetture od i motomezzi di proprietà della provincia in dotazione agli uffici centrali debbono essere ricoverati presso l'autorimessa provinciale.

Art. 20.

Presso l'autorimessa è istituito un registro di controllo delle autovetture e dei motomezzi, nel quale l'autista capo e, in sua assenza, gli addetti segneranno l'ora di uscita e di rientro delle autovetture e dei motomezzi.

Non sarà ammessa l'uscita di automezzi o motomezzi dall'autorimessa se non autorizzata a norma del presente regolamento.

Art. 21.

Nell'autorimessa provinciale non è consentito il ricovero di autovetture o motomezzi di proprietà di terzi.

Art. 22.

Gli automezzi o motomezzi di proprietà della provincia debbono essere segnalati alla segreteria generale, la quale provvederà alla copertura d'assicurazione per i seguenti rischi: infortuni del guidatore e delle persone trasportate, responsabilità civile, furto e incendio.

I massimali relativi saranno stabiliti dalla giunta provinciale.

Art. 23.

Nessun automezzo o motomezzo potrà essere fatto circolare se non precedentemente coperto d'assicurazione a scanso di responsabilità personale del capo autista.

Art. 24.

Di ogni incidente che dovesse accadere agli automezzi o motomezzi in servizio per la provincia dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla segreteria generale dall'autista e dal dipendente. In caso di incidente grave, la notizia dovrà essere trasmessa immediatamente a mezzo telefono.

L'omessa denuncia, ove comporti danno alla provincia, darà diritto di rivalsa verso il responsabile dell'omissione.

Capo IV

SERVIZI CON AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEI DIPENDENTI PROVINCIALI

Art. 25.

I dipendenti possono essere singolarmente autorizzati, dal presidente della giunta provinciale, ad usufruire di autovetture o motomezzi di loro proprietà, per viaggi di servizio, secondo le norme seguenti.

L'autorizzazione di cui al precedente comma viene accordata su domanda del dipendente vistata dal competente assessore o capo servizio.

Art. 26.

L'uso della propria autovettura o del proprio motomezzo per i singoli viaggi di servizio da parte del dipendente autorizzato in base al precedente articolo viene acconsentito, da chi di competenza, unitamente all'autorizzazione all'espletamento della missione e con l'indicazione dello scopo del viaggio e delle località da raggiungere.

Art. 27.

Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc . . . . L. 93/km

b) per le automobili da 800 cc fino a 1200 cc . » 128/km

c) per le automobili oltre i 1200 cc . . . » 155/km

d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc » 52/km

e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc » 60/km

Art. 28.

Per la liquidazione dell'indennità chilometrica stabilita dal precedente articolo deve essere presentato ai competenti uffici liquidatori il foglio di viaggio firmato dal dipendente sotto la sua personale responsabilità e vistato dal capo servizio.

Dal foglio di viaggio dovranno risultare la data, l'ora della partenza e dall'arrivo, ed i chilometri ammissibili a rimborso.

Art. 29.

La concessione di usare la propria autovettura o il proprio motomezzo per viaggi nell'interesse dell'amministrazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione da sottoporre alla segreteria generale:

a) patente di guida;

b) atto dal quale risulti l'effettiva proprietà dei veicoli;

c) polizza per R.C. stipulata in conformità alla vigente normativa in materia;

d) dichiarazione del dipendente dalla quale risulti che la amministrazione provinciale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo di proprietà del dipendente stesso.

Art. 30.

E' libera la scelta della società assicuratrice.

Le spese di polizza e relativi premi annuali sono a carico del proprietario dell'automezzo.

Art. 31.

Durante i viaggi di servizio autorizzati è vietato ai dipendenti il trasporto dei propri familiari o di persone estranee all'amministrazione provinciale non interessate al servizio.

Art. 32.

Al dipendente che usasse anche per una sola volta la vettura per uso proprio o di altri, richiedendo il corrispettivo chilometrico all'amministrazione, sarà revocata immediatamente la autorizzazione, salvo ogni provvedimento che la giunta provinciale ritenesse opportuno adottare.

Art. 33.

I chilometri, ammessi al rimborso secondo le tariffe dell'art. 27, sono quelli risultanti dalle distanze fra la sede dell'ufficio del dipendente e le località dove si reca in servizio, riconosciuti dall'amministrazione col provvedimento di liquidazione.

Fatto salvo il caso di partenza dalla sede dell'ufficio o di rientro allo stesso, se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui al precedente comma si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

Capo V

NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI PROVINCIALI

Art. 34.

L'autista deve presentarsi puntuale nel luogo ed all'ora indicati nell'incarico o nell'ordine di servizio con la vettura in perfetto ordine decorosamente pulita e fornita del carburante nei limiti d'uso.

Art. 35.

L'autista deve vestire la divisa regolare fornita dall'amministrazione, e portare il berretto di servizio con l'insegna della provincia.

Art. 36.

L'autista deve prestare il suo servizio in forma corretta ed educata e tenersi a disposizione dell'amministratore o dipendente per tutta la durata dell'incarico senza allontanarsi dal luogo di sosta della vettura.

Art. 37.

Durante il periodo di servizio, in cui gli amministratori o dipendenti rimangono in vettura l'autista non potrà fumare nè conversare con persone eventualmente trasportate se non interpellate.

Art. 38.

E' fatto obbligo del più assoluto riserbo su quanto l'autista può venire a conoscenza durante il viaggio, e di informare chicchessia di fatti o idee venuti a sua conoscenza.

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento, insieme alla rifusione delle spese occasionate dal fatto proprio, è tenuto a rispondere innanzi alla giunta provinciale in linea disciplinare.

2. — E' abrogato conseguentemente, dalla medesima data del 1° gennaio 1979, l'attuale regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 26 del 9 luglio 1962, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1979
Registro n. 2, *foglio n.* 100

(1399)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18.

Regolamento di esecuzione all'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, concernente « Refezioni scolastiche », e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 28 *novembre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, concernente « Refezioni scolastiche »;

Vista la legge provinciale 29 luglio 1978, n. 35, concernente « Modifiche ed integrazioni all'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7: Refezioni scolastiche »;

Ritenuto necessario adeguare alle modificazioni disposte con la suddetta legge provinciale n. 35/1978 il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge provinciale n. 7/1974;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 28 luglio 1978, n. 4947, concernente l'approvazione del nuovo testo di regolamento;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, concernente « Refezioni scolastiche », modificato e integrato con la legge provinciale 29 luglio 1978, n. 35.

E' soppresso il regolamento di esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, emanato con proprio decreto n. 48 del 3 ottobre 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 4 ottobre 1978

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1978
Registro n. 6, *foglio n.* 109

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE PROVINCIALE 31 AGOSTO 1974, N. 7, CONCERNENTE « REFEZIONI SCOLASTICHE », E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

TITOLO I

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I

FUNZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1.

Forme di refezione

Le forme di refezione scolastica sono principalmente due:

a) somministrazione di un pasto caldo;

b) somministrazione di un pasto ridotto, che solo in casi eccezionali potrà non essere caldo.

Art. 2.

Criteri per l'istituzione e la scelta del tipo e del luogo della refezione

Il comune decide sull'opportunità di istituire o meno il servizio di refezione, nonchè la sua forma ed il luogo, valutando in particolare i seguenti fattori:

ora in cui le lezioni hanno termine;

tempo richiesto per il tragitto casa-scuola e viceversa;

funzionamento del doposcuola per le scuole elementari;

svolgimento di attività didattiche a tempo pieno per le scuole medie.

Art. 3.

Qualità del pasto

Allo scopo di garantire l'equo trattamento degli scolari di tutti i comuni, la giunta provinciale stabilirà una tabella dietetica base, concernente il fabbisogno minimo di calorie tradotto in menù.

Nel rispetto della tabella dietetica di cui al comma precedente la qualità del pasto è determinata dai comuni o loro consorzi.

Art. 4.

Forme di gestione

Il comune può gestire il servizio di refezione:

a) direttamente, anche in forma consorziale;

b) tramite convenzione con altri comuni o consorzi di comuni, i cui alunni frequentino scuole nell'ambito del comune organizzatore;

c) tramite convenzione che affidi a terzi l'esecuzione del servizio.

Art. 5.

Competenze

Per la realizzazione del servizio di refezione i comuni o loro consorzi deliberano in merito ai seguenti argomenti:

1) istituzione, forma e luogo del servizio;

2) eventuale stipulazione di convenzioni con altri comuni o loro consorzi, enti o terzi per la conduzione del servizio stesso;

3) condizioni di ammissione degli alunni al servizio, sentiti i consigli di circolo o di istituto interessati;

4) nomina degli appositi organi collegiali consultivi secondo le modalità di cui al titolo II del presente regolamento;

5) ammontare dei contributi da parte dei frequentanti;

6) sentiti gli organi collegiali consultivi di cui al precedente punto 4):

a) data di inizio e di chiusura del servizio;

b) formalità per l'iscrizione ed il pagamento.

La sorveglianza sanitaria sul servizio spetta a norma dell'art. 11, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, al medico scolastico.

Nel caso di affidamento a terzi della pratica esecuzione del servizio il comune risponde comunque del buon funzionamento del servizio stesso.

I comuni o loro consorzi hanno l'obbligo di garantire la sorveglianza sugli alunni durante la refezione.

Capo II

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

Sezione I - *Determinazione ed assegnazione dei contributi provinciali*

Art. 6.
Premessa

I contributi provinciali destinati al finanziamento delle spese di gestione dei servizi di refezione scolastica sono determinati ed assegnati ai comuni o loro consorzi gestori dei servizi secondo la procedura esposta nei successivi articoli.

Art. 7.
Categorie di alunni da ammettere al finanziamento

Ferma restando la competenza dei comuni e loro consorzi in materia di condizioni di ammissione degli alunni al servizio, ai fini di un'equa assegnazione dei mezzi finanziari disponibili in base agli stanziamenti del piano di cui all'art. 2 della legge provinciale, la giunta provinciale può limitare il proprio finanziamento a determinate categorie di frequentanti. Tali categorie vengono individuate in base a criteri da stabilirsi con propria deliberazione entro il 31 luglio di ogni anno, avuto riguardo all'orario delle lezioni, alla distanza dalla scuola ed a particolari situazioni sociali.

Art. 8.
Contributo onnicomprensivo per pasto

Ai fini della determinazione dei contributi da assegnare ai comuni o loro consorzi la giunta provinciale provvede entro il 31 luglio di ogni anno a stabilire, con propria deliberazione, un contributo onnicomprensivo per pasto somministrato agli alunni bisognosi ammessi al servizio ed al finanziamento.

Tale contributo potrà essere differenziato e graduato in base alla forma di refezione ed al grado di scuola frequentata.

Art. 9.
Determinazione ed assegnazione provvisoria dei contributi

L'ammontare dei contributi da assegnare provvisoriamente a ciascun comune o consorzio di comuni per la gestione del servizio di refezione in un anno scolastico è definito dalla giunta provinciale con propria deliberazione da adottarsi entro il 30 novembre.

La determinazione di detto ammontare avverrà sulla base del prodotto del contributo onnicomprensivo per pasto, di cui al precedente art. 8, per il numero di pasti che verranno presumibilmente distribuiti nell'anno scolastico ai frequentanti la refezione bisognosi ed appartenenti alle categorie ammesse al finanziamento ai sensi del precedente art. 7.

Art. 10.
Maggiorazione a fronte delle spese di esercizio

All'ammontare dei contributi da assegnarsi a ciascun ente ai sensi dei precedenti articoli si applica una maggiorazione del 4% ai sensi dell'art. 11, sesto comma, della legge provinciale.

Art. 11.
Formalità per l'assegnazione dei contributi

Ai fini del finanziamento ai comuni o loro consorzi, gli stessi devono inoltrare entro il 31 ottobre di ogni anno, alla giunta provinciale, tramite l'assessorato competente, i seguenti documenti:

a) elenco nominativo degli alunni bisognosi frequentanti il servizio ed appartenenti alle categorie ammesse al finanziamento, firmato dal rappresentante legale dell'ente;

b) apposito modulo predisposto dal competente ufficio provinciale, compilato coi necessari dati informativi sul servizio da svolgersi nell'anno scolastico in questione.

In particolare per ogni refezione vanno precisati: gestore, periodo di funzionamento, numero dei pasti completi e ridotti da distribuirsi agli alunni riportati nell'elenco di cui al precedente punto a), nonchè sulla base del contributo onnicomprensivo per pasto, l'ammontare dei contributi da assegnarsi da parte della provincia.

Sezione II - *Liquidazione dei contributi provinciali e di eventuali anticipi*

Art. 12.
Liquidazione dei contributi

Ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge provinciale, la liquidazione dei contributi sarà, di norma, disposta in tre soluzioni:

1) la prima soluzione, nei limiti e nei modi previsti dalla legge provinciale;

2) la seconda soluzione, nei limiti e nei modi previsti dalla legge provinciale, entro il 28 febbraio dell'anno scolastico corrispondente.

A tal fine i comuni o loro consorzi devono presentare entro il 31 gennaio alla giunta provinciale, tramite l'assessorato competente, attestazione scritta del regolare prosieguo del servizio nel secondo trimestre;

3) il saldo, parimenti nei termini e modi previsti dalla legge provinciale.

A tal fine i comuni o loro consorzi devono produrre, entro il 31 luglio successivo al termine dell'anno scolastico, un aggiornamento dei dati di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 11, ovvero una dichiarazione del proprio rappresentante legale attestante la corrispondenza fra i dati preventivati e quelli relativi all'effettivo svolgimento del servizio.

Art. 13.
Liquidazione di anticipi

Ai fini della concessione e liquidazione di anticipi, ai sensi dell'art. 11, settimo comma, della legge provinciale, gli enti di cui ai precedenti articoli devono produrre apposita dichiarazione unitamente alla documentazione di cui al punto 3) del precedente articolo del presente regolamento.

TITOLO II
ORGANI COLLEGIALI CONSULTIVI

Art. 14.
Composizione

I comuni o loro consorzi che intendano promuovere od organizzare il servizio di refezione scolastica provvederanno a richiedere ai competenti consigli di circolo o di istituto la nomina di terne di rappresentanti del corpo insegnante e dei genitori, conforme a quanto stabilito dai commi ottavo e seguenti dell'art. 11 della legge provinciale, in relazione al numero degli organi collegiali consultivi ritenuti necessari ed al numero dei membri previsti per gli stessi organi.

Art. 15.
Finanziamento

Gli organi consultivi di cui all'articolo precedente devono essere sentiti dai comuni o loro consorzi, in merito alle decisioni di cui al punto 6) del precedente art. 5.

Inoltre gli organi consultivi sono sentiti ogni volta che i comuni o loro consorzi lo ritengano opportuno in merito ad ogni questione connessa con la promozione e l'organizzazione dei servizi di refezione scolastica nel loro riferimento ai principi sanciti dall'art. 1 della legge provinciale.

(1371)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 dicembre 1978, n. **24.**

Tariffa elettrica per le utenze per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 19 *dicembre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale del 9 ottobre 1978, n. 6812/78;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 vengono concesse alle utenze per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW e non servite dall'Azienda elettrica consorziale della città di Bolzano e Merano le seguenti agevolazioni tariffarie:

Sulla quota fissa mensile per impegno di potenza:

scaglione 1,5 kW	L. 20,0
scaglione 3 kW	» 57,0

Sul prezzo per kWh consumato:

fino a 150 kWh di consumo mensile . . .	L. 2,0
per il consumo eccedente 150 kWh mensile .	» 3,7

L'applicazione di queste agevolazioni tariffarie sarà fatta con le modalità di cui alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e sue modifiche.

All'onere per il bilancio della provincia si farà fronte con gli introiti di cui agli articoli 1 e 6 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 11 dicembre 1978

Il presidente: MAGNAGO

(1372)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 dicembre 1978, n. **25.**

Denominazione scuole, timbri e carta intestata.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8496 in data 4 dicembre 1978;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116;

Decreta:

1) La denominazione dei vari tipi di scuola esistenti nella provincia di Bolzano deve essere uniformata come da allegato *A*.

2) Tutte le scuole a carattere statale della provincia di Bolzano devono avere un timbro in lega metallica e un timbro in gomma rispecchiante le caratteristiche e gli esempi di cui all'allegato *B*.

3) L'intestazione con il tipo e la denominazione della scuola da usare per la carta e le buste d'ufficio deve corrispondere agli esempi di cui all'allegato *C*.

4) I timbri in lega metallica di cui al punto 2) verranno messi a disposizione delle scuole previa diretta fornitura da parte della sovrintendenza o intendenza scolastica competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bolzano, addì 18 dicembre 1978

Il presidente: MAGNAGO

ALLEGATO *A*
BEILAGE *A*

DENOMINAZIONE UFFICIALE DEI VARI TIPI DI SCUOLA ESISTENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

AMTLICHE BEZEICHNUNG DER IN DER PROVINZ BOZEN BESTEHENDEN SCHULTYPEN

Italiano - Italienisch	*Tedesco - Deutsch*	*Ladino - Ladinisch*
Scuola elementare	Grundschule	Scola elementara *
Scuola media	Mittelschule	Scola mesana *
Istituto tecnico commerciale	Handelsoberschule	Scola auta de aministration *
Istituto tecnico per geometri	Oberschule für Geometer	
Istituto tecnico femminile	Frauenoberschule	
Istituto professionale per il commercio	Fachlehranstalt für kaufmännische Berufe	Istitut professional pur l'comerz *
Istituto professionale per l'industria e l'artigianato	Fachlehranstalt für Industrie und Handwerk	
Istituto professionale femminile	Fachlehranstalt für Frauenberufe	
Liceo scientifico	Wissenschaftliches Lyzeum	
Liceo classico	Humanistisches Gymnasium	
Istituto magistrale	Lehrerbildungsanstalt	
Liceo linguistico	Sprachenlyzeum	
Conservatorio di musica	Musikkonservatorium	
Istituto d'arte	Kunstlehranstalt	Scola d'ert *
Scuola magistrale	Kindergärtnerinnenschule	
Biennio unitario sperimentale pluricomprensivo	Versuchsbiennium	

* Con l'aggiunta:
Mit dem Zusatz:
« di paîsc ladins »

ALLEGATO *B*
BEILAGE *B*

TIMBRO D'UFFICIO - AMTSSTEMPEL

Esempi pratici - Praktische Beispiele:

Ø = 35 mm

1) = Emblema della Repubblica italiana
Wappen der Republik Italien

2) = Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

3) = Direzione didattica Bolzano VII
Direktion des Grundschulsprèngels Bozen VII

1) = c. s.
w.o.

2) = c. s.
w.o.

3) = Scuola media « A. Stifter », Bolzano
Mittelschule « A. Stifter », Bozen

1) = c. s.
w.o.

2) = c. s.
w.o.

3) = Istituto professionale per il commercio,
La Villa in Badia
Fachlehranstalt für kaufmännische Berufe,
Stern in Abtei

ALLEGATO *C*
BEILAGE *C*

Esempi pratici - Praktische Beispiele:

CARTA INTESTATA DA USARE DALLE SINGOLE SCUOLE - BRIEFKOPF FÜR DIE EINZELNEN SCHULEN

REPUBBLICA ITALIANA	REPUBLIK ITALIEN
Scuola elementare in lingua italiana Direzione Didattica Bolzano I, Bolzano	Grundschule mit italienischer Unterrichtssprache Direktion des Schulsprengels Bozen I, Bozen
(Art. 3 D.P.R. 20-1-1973, n. 116)	

REPUBBLICA ITALIANA	REPUBLIK ITALIEN
Scuola media in lingua tedesca « Adalbert Stifter », Bolzano	Mittelschule mit deutscher Unterrichtssprache « Adalbert Stifter », Bozen
(Art. 3 D.P.R. 20-1-1973, n. 116)	

REPUBBLICA ITALIANA	REPUBLIK ITALIEN
Istituto Tecnico Commerciale delle località ladine « Raetia », Ortisei	Handelsoberschule der ladinischen Ortschaften « Raetia », St. Ulrich
Scola auta de aministration di paise ladins « Raetia », Urtijei	
(Art. 3 D.P.R. 20-1-1973, n. 116)	

(1373)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1978, n. 55.

Finanziamento integrativo per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 39 (edilizia sportiva).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 18 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 1° agosto 977, n. 39, è autorizzata — per l'anno 1978 — l'ulteriore spesa di L. 49.000.000 (quarantanovemilioni) con imputazione al cap. 4517 del relativo bilancio, denominato: « Contributi regionali per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, compreso l'acquisto delle aree ».

All'onere suddetto è fatto fronte con riduzione degli stanziamenti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio stesso:

Cap. 3129. — Fondo di riserva per le spese impreviste per . . . . L. 24.000.000

Cap. 3130. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 3 allegato al bilancio - numero d'ordine 2) . . . . » 25.000.000

L. 49.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 ottobre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 11 *settembre* 1978 (*atto n.* 976) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *ottobre* 1978.

(1403)

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1978, n. 56.

Modifica dell'art. 8 « Incentivazione delle attività produttive », e dell'art. 10 « finanziamento », della legge regionale 24 luglio 1978, n. 32: « Provvedimenti per la valorizzazione dei terreni collinari e montani ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 2 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 « Incentivazione delle attività produttive » e l'art. 10 « finanziamento » della legge regionale concernente: « Provvedimenti per la valorizzazione dei terreni collinari e montani » sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 8. - *Incentivazione delle attività produttive*. — Per incentivare le attività di natura economica comunque idonee a perseguire la valorizzazione dei territori delle comunità montane, vengono assegnate alle stesse lire 730 milioni per l'anno 1978, con imputazione al cap. 3712 di nuova istituzione nel relativo bilancio, denominato: "Spesa per la incentivazione di iniziative per la valorizzazione dei terreni delle comunità montane".

La somma di cui al presente articolo può essere utilizzata dalle comunità montane per la realizzazione di interventi o per la concessione di mutui e contributi come previsto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».

« Art. 10. - *Finanziamento*. — Per l'attuazione della presente legge sono disposte, per l'anno 1978, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

L. 2.832.300.000 per gli interventi previsti dall'art. 4, con imputazione al cap. 3710, di nuova istituzione nel bilancio 1978, denominato "Interventi di rimboschimento, riassetto del territorio montano, opere di bonifica, di difesa del suolo ed infrastrutturali ";

L. 150.000.000 per gli interventi di cui all'art. 6, con imputazione al cap. 3711, di nuova istituzione nel bilancio 1978, denominato: " Contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi per l'attuazione dei programmi di forestazione, per il ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di materiali per riparazioni e costruzioni di immobili idonei agli usi delle comunità montane, nonchè per attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna, della tartuficoltura e della micologia ";

al complessivo onere di L. 3.712.300.000 si farà fronte come appresso:

quanto a L. 1.612.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 1080 per L. 150.000.000, e del cap. 3630 per lire 1.462.300.000;

quanto a L. 2.100.000.000 mediante il netto ricavo di un mutuo che la giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e da estinguere in non più di trenta anni.

In conseguenza di quanto disposto al precedente secondo comma, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio 1978:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Cap. 900. — Mutui passivi . . . . . L. 2.100.000.000

PARTE SESA

In diminuzione:

Cap. 1080	L. 150.000.000
Cap. 3630	» 1.462.300.000
	L. 1.612.300.000

In aumento:

Cap. 3710	L. 2.832.300.000
Cap. 3711	» 150.000.000
Cap. 3712	» 730.000.000
Totale . . .	L. 3.712.300.000

L'onere annuo derivante alla Regione per l'ammortamento del predetto mutuo calcolato in L. 350.000.000 farà carico al bilancio regionale dall'esercizio 1979 all'esercizio 2008 con imputazione al cap. 4710 e ad esso si farà fronte con il prevedibile incremento delle entrate regionali di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per gli anni successivi le autorizzazioni di spesa saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Gli impegni assunti ed i mandati emessi con imputazione al cap. 3630 sono trasferiti al cap. 3710 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dello art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 ottobre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 11 *settembre* 1978 (*atto n.* 977) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 20 *ottobre* 1978.

(1404)

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1978, n. 57.

Aumento stanziamento legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45: delega ai comuni delle funzioni in materia di assistenza in età pre-scolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *dell'*8 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità della legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45, è autorizzata, limitatamente all'anno 1978, l'ulteriore spesa di L. 30.000.000 da imputare sul cap. 2300 « Spese e contributi per il funzionamento delle scuole materne » mediante prelevamento di pari importo dal cap. 2330 « Borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica » del bilancio per l'esercizio 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 ottobre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 *settembre* 1978 (*atto n.* 979) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *ottobre* 1978.

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1978, n. 58.

Norme sul passaggio ai comuni dei beni e del personale dei patronati scolastici e dei loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *dell'*8 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del disposto dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i patronati scolastici sono soppressi.

Le modalità ed i criteri per il loro passaggio ai comuni, sono fissati dalla presente legge.

Art. 2.

I presidenti dei patronati scolastici e dei loro consorzi, assumono le funzioni di commissari liquidatori.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari curano tutte le attività necessarie a consentire il passaggio dei beni e del personale ai comuni.

Nell'ipotesi di consorzi dei patronati scolastici i commissari provvedono alla ripartizione dei beni e del personale fra i comuni interessati. Per quanto riguarda la ripartizione del personale tengono conto delle richieste nominative dei comuni e per quanto possibile delle domande degli interessati.

Art. 3.

Agli effetti di cui all'articolo precedente, i commissari straordinari formano un elenco del personale di ruolo o con rapporto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 giugno 1977.

Il personale trasferito al comune è inquadrato nei ruoli organici entro novanta giorni dal ricevimento della lista di cui al comma precedente, sulla base delle mansioni svolte, fatte salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, sentito il parere delle organizzazioni sindacali.

Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e dell'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati dal presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti soppressi.

Art. 4.

I commissari provvedono altresì alla rilevazione della consistenza patrimoniale del patronato o del consorzio, alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti.

I beni immobili di proprietà dei consorzi vengono attribuiti ai comuni nei quali sono ricompresi.

I beni immobili di proprietà dei patronati e dei loro consorzi siti nei territori di altre regioni, sono attribuiti ai comuni dell'Umbria sede degli enti disciolti.

Avverso le determinazioni del commissario straordinario di cui al presente articolo è consentito il ricorso alla giunta regionale.

Art. 5.

Nel caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge a carico dei presidenti dei patronati scolastici o dei loro consorzi, nella loro qualità di commissari liquidatori, la giunta regionale, previo diffida, ne assume le funzioni.

Art. 6.

Le funzioni svolte dal patronato scolastico e loro consorzi sono attribuite al comune nel cui territorio ciascun ente ha sede.

I comuni assicurano la continuità delle prestazioni agli assistiti dagli enti soppressi, anche mediante i rinnovi delle convenzioni che si rendano necessari a tal fine.

Il consiglio comunale determina le procedure e competenze degli organi del comune in relazione alle funzioni di cui al presente articolo.

Fino al termine delle operazioni di passaggio dei beni e del personale al comune, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal commissario di cui all'art. 2, secondo le direttive del consiglio comunale e con la vigilanza della giunta comunale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 ottobre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 *settembre* 1978 (*atto n.* 983) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *ottobre* 1978.

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1978, n. 59.

Modificazioni al terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, recanti norme sulla distribuzione, articolazione giornaliera e modalità di controllo dell'orario di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *dell'8 novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è sostituito dai seguenti:

« La distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli uffici dell'amministrazione regionale, previo accordo sindacale unico della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato di controllo per il rispettivo personale, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo comunque, in caso di necessità lo svolgimento delle attività, previa intesa con le organizzazioni sindacali;

b) l'orario antimeridiano sarà stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolari esigenze di servizio, ad effettuare turni di lavoro. L'orario pomeridiano di norma sarà distribuito fra le ore 15 e le ore 19.

L'accordo sindacale unico definisce i presupposti per l'individuazione degli uffici per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, è consentita l'adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilità;

c) ogni periodo di lavoro continuativo non può eccedere di norma le sei ore lavorative. La durata del riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non può essere inferiore ad un'ora;

d) i rientri pomeridiani per l'eventuale completamento dell'orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni e in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale, in relazione alle esigenze dell'ufficio ovvero di complessi di funzioni;

e) il saldo negativo mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese superiore alle dieci ore mensili, che debbono essere comunque recuperate entro il mese successivo, comporta riduzioni proporzionali della retribuzione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

L'atto con cui sono stabilite la distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro è adottato sulla base dell'accordo sindacale di cui al comma precedente, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato di controllo per il rispettivo personale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 ottobre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 settembre 1978 (*atto n.* 997) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *ottobre* 1978.

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1978, n. 60.

Convalidazione della deliberazione della giunta regionale n. 2135 del 16 maggio 1978 addottata ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 24, per prelevamento di L. 365.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *dell'8 novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidata la deliberazione della giunta regionale del 16 maggio 1978, n. 2135, relativa al prelevamento della somma di L. 365.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (capitolo 3120 della spesa) per l'anno finanziario 1978 e all'iscrizione di pari importo al cap. 1797 della spesa denominato « Sussidi per l'assistenza agli hanseniani ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 ottobre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 settembre 1978 (*atto n.* 998) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *ottobre* 1978.

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1978, n. 61.

Variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *dell'8 novembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1978, n. 62.

Provvedimenti urgenti per la sistemazione di famiglie colpite dal terremoto dei giorni 30 luglio, 5 e 7 agosto 1978, rimaste prive di alloggio nel territorio del ternano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *dell'8 novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Le disposizioni della presente legge sono dirette a realizzare iniziative necessarie a favorire la sistemazione delle famiglie rimaste prive di alloggio in conseguenza dei danni provocati dal terremoto verificatosi nel territorio del ternano nei giorni del 30 luglio e 5 e 7 agosto 1978, residenti nei comuni di: Alviano, Amelia, Avigliano, Montecastrilli, Narni, Polino, Sangemini, Stroncone, Terni.

Art. 2.
Tipi di intervento

Per le finalità di cui alla presente legge è istituito per l'anno 1978 apposito fondo dell'ammontare di lire 500 milioni da utilizzare per i seguenti interventi:

acquisto di mini-alloggi prefabbricati da assegnare provvisoriamente ai comuni di residenza delle famiglie rimaste prive di alloggio perchè ne usino quale abitazione temporanea, o, in alternativa, la concessione di contributi tramite i comuni per il ripristino di fabbricati danneggiati, per i quali sia stata emanata ordinanza di sgombero;

posa in opera dei prefabbricati ed esecuzione di opere accessorie di urbanizzazione;

concessione di contributi ai comuni per il pagamento del canone di locazione di abitazioni da assegnare temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio;

assunzione delle opere necessarie al trasporto e collocazione nel luogo di sedime di mini-alloggi e/o roulottes posti a disposizione dal Ministero degli interni e da altri enti;

concessione ai coltivatori diretti ed a privati proprietari di aziende agricole di contributi per l'acquisto di mini-alloggi prefabbricati da adibire ad abitazione di famiglie coloniche rimaste prive di alloggio.

Il riparto del fondo tra i vari tipi di intervento è effettuato dalla giunta regionale.

La giunta regionale, nel limite della disponibilità finanziaria impegnata, esaminata l'esigenza dei vari comuni e la fondatezza delle varie istanze nonchè la loro urgenza, effettua l'assegnazione degli interventi e dei contributi previsti e disciplinati dai successivi articoli.

Art. 3.
Acquisto e assegnazione di alloggi prefabbricati e loro posa in opera

La giunta regionale provvede all'acquisto a trattativa privata di mini-alloggi prefabbricati da assegnare provvisoriamente ai comuni che ne facciano richiesta al presidente della giunta medesima entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'entrata in vigore della presente legge; si ritengono valide le istanze prodotte antecedentemente a tale data dai singoli comuni.

I comuni assegnatari procedono alla consegna temporanea dei mini-alloggi prefabbricati, da effettuare attraverso un apposito verbale, a favore delle famiglie rimaste prive di abitazione, residenti sia in zone urbane che agricole, per la quale sia stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 delle legge comunale e provinciale, ordinanza sindacale di demolizione o di sgombero dell'immobile.

I comuni assegnatari provvedono alla manutenzione straordinaria dei mini-alloggi prefabbricati.

La giunta regionale concede ai comuni assegnatari contributi per la posa in opera dei prefabbricati e per l'esecuzione delle opere accessorie di urbanizzazione.

I mini-alloggi prefabbricati, acquistati ai sensi della presente legge, restano di proprietà della regione dell'Umbria e dopo la riconsegna da parte dei comuni vanno a costituire un fondo patrimoniale per far fronte alle calamità naturali.

Qualora i comuni accertino la possibilità di procedere alla riparazione urgente di fabbricati di proprietà privata, soggetti a ordinanza di sgombero ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 della vigente legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, direttamente alla temporanea sistemazione dei nuclei familiari interessati, la giunta regionale, in alternativa, può concedere ai comuni stessi, per l'erogazione a privati, contributi per tale finalità. La concessione di contributi in favore dei privati, nella misura massima del 70 per cento della spesa occorrente per la riparazione, non preclude la possibilità del conseguimento di ulteriori benefici di leggi statali o regionali costituendo in tal caso una loro anticipazione. Non preclude altresì il recupero parziale ove ricorrano le condizioni di legge.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione alla Regione dei seguenti documenti:

1) perizia giurata di un tecnico libero professionista, presso la pretura competente per territorio, relativa ai danni ed alle opere di consolidamento;

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 13, comprovante la proprietà dell'immobile, riferita al momento del sinistro e della domanda di concessione del contributo;

3) comunicazione dell'inizio dei lavori;

4) concessione ad edificare, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o autorizzazione, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, rilasciata dal comune territorialmente competente, nei casi previsti dalla predetta normativa.

Art. 4.
Contributi per il pagamento di canoni di locazione

La giunta regionale concede ai comuni un contributo per il pagamento del canone di locazione di abitazioni necessarie alla sistemazione provvisoria di famiglie rimaste prive di alloggio, per il quale sia stata adottata ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione, che non abbiano ottenuto l'assegnazione di prefabbricati od altre strutture per residenza temporanea.

La richiesta di contributo da parte dei comuni deve essere documentata da copia del contratto di locazione dell'abitazione reperita sul libero mercato.

Art. 5.
Spese per trasporto e collazione di attrezzature poste a disposizione dal Ministero degli interni

La giunta regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie al trasporto nel luogo di sedime di mini-alloggi e/o roulottes poste a disposizione dal Ministero degli interni e da altri enti, per la loro posa in opera e per la esecuzione delle opere accessorie di urbanizzazione.

Qualora alle incombenze di cui al comma precedente provvedono direttamente i comuni, la giunta regionale è autorizzata a rimborsare la spesa documentata dai medesimi enti sostenuta

Art. 6.
Contributi per l'acquisto di mini-alloggi a proprietari di aziende agricole

La giunta regionale concede un contributo pari al 20 per cento della spesa sostenuta e documentata e fino ad un massimo di lire un milione ai titolari di aziende agricole che acquistino mini-alloggi prefabbricati con caratteristiche non inferiori a quelle del tipo prescelto in applicazione dell'art. 3 della presente legge, i quali abbiano subito danni agli edifici destinati ad abitazione degli addetti ai fondi, edifici successivamente demoliti o sgomberati a seguito di ordinanza sindacale, emanata ai sensi dell'art. 153 della legge comunale e provinciale.

Il contributo per l'acquisto è concesso in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con la Regione che preveda, in particolare, il termine finale per la riparazione e ricostruzione del fabbricato danneggiato e per la rimozione del mini-alloggio prefabbricato, ove le leggi e gli strumenti urbanistici vigenti non ne consentano il definitivo insediamento, e la sanzione della revoca e recupero del contributo erogato in caso di mancato rispetto della convenzione medesima.

Art. 7.
Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa complessiva di lire 500 milioni, da imputare al cap. 3850 del bilancio regionale.

Per gli anni successivi l'ammontare della spesa sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 8.
Norma finale

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 novembre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 settembre 1978 (atto n. 987) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1978.

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1978, n. **63.**

Convalidazione della deliberazione della giunta regionale del 23 maggio 1978, n. 2317, adottata ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 24, per prelevamento di L. 4.500.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *dell'8 novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidata la deliberazione della giunta regionale del 23 maggio 1978, n. 2317, relativa al prelevamento della somma di L. 4.500.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (capitolo 3120 della spesa) per l'anno finanziario 1978 e all'iscrizione di pari importo al cap. 1401 della spesa, di nuova istituzione, denominato « Contributo al comune di Montefranco per acquisto impianto di clorazione degli acquedotti comunali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 novembre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 settembre 1978 (atto n. 999) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1978.

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1978, n. **64.**

Modifica dell'art. 4, lettera c), della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5: « Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *dell'8 novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *c*) dell'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, concernente « Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno » è sostituita come segue:

« *c*) dal presidente dell'ammnistrazione provinciale nel cui ambito territoriale è compresa l'azienda o da un suo delegato e da due rappresentanti della stessa amministrazione designati dal consiglio provinciale con voto limitato ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 novembre 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 2 ottobre 1978 (atto n. 1005) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1978.

(1405)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790810)